

## DECRETO LEGGE 4 luglio 2006, n. 223

*Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.*

Sulla G.U. n. 153 del 4 luglio 2006 è stato pubblicato il D.L. 4 luglio 2006 n. 223 (c.d. Decreto Bersani) recante interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale nonché disposizioni per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, per la liberalizzazione di taluni settori produttivi e, più in generale, per favorire lo sviluppo, la crescita e la promozione della concorrenza e della competitività così rafforzando - in ossequio al principio comunitario della libera concorrenza e della libera circolazione delle persone e dei servizi - anche la libertà di scelta del cittadino/consumatore nell'esercizio dei propri diritti garantendogli la possibilità di effettuare un confronto delle prestazioni offerte sul mercato.

Nell'ambito delle misure volte a rendere più concorrenziali gli assetti di mercato alcune importanti novità riguardano il settore auto (passaggi di proprietà e assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile) e quello dei trasporti pubblici e privati (liberalizzazione delle licenze taxi e trasporto pubblico locale). Importanti novità per il settore auto anche nell'ambito degli interventi volti a contrastare l'evasione e l'elusione fiscale.

**Passaggi di proprietà (art. 7):** per l'autenticazione della sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni di alienazione degli autoveicoli e, più in generale, dei beni mobili registrati (ivi compresi i rimorchi) - così come per gli atti aventi ad oggetto la costituzione di diritti reali di garanzia su tali beni - il cittadino potrà rivolgersi indifferentemente agli uffici comunali ovvero ai titolari degli sportelli telematici dell'automobilista (D.P.R. 358/2000) che sono tenuti a rilasciarla gratuitamente (eccezion fatta per il pagamento dei diritti di segreteria) lo stesso giorno in cui è stata presentata la richiesta salvo motivato diniego. Viene meno, quindi, l'obbligo - di cui alla L. 23 dicembre 2005, n. 266 - di rivolgersi ad un Notaio iscritto all'albo.

**Responsabilità civile automobilistica (art. 8):** le compagnie assicurative e i loro agenti di vendita non potranno più stipulare, a pena di nullità, clausole contrattuali di distribuzione esclusiva o di imposizione di prezzi minimi o di sconti massimi ai consumatori per la vendita delle polizze assicurative relative alla responsabilità civile automobilistica.

Scompare, così, la figura dell'agente monomandatario: infatti, non essendo più vincolato - nei suoi rapporti con la compagnia assicurativa preponente - all'obbligo di esclusiva, l'agente assicurativo non solo potrà offrire alla propria clientela un maggiore assortimento di polizze ma sarà anche libero di praticare degli sconti.

In sede di offerta dei contratti, all'intermediario è imposto l'obbligo di informare il consumatore circa le provvigioni riconosciutegli dall'impresa.

Tali informazioni devono essere rese pubbliche mediante affissione nei locali nei quali l'intermediario opera e riportati nella documentazione consegnata al consumatore.

I

**Licenze per il servizio di taxi (art. 6):** in deroga al divieto di cumulo delle licenze per il servizio di taxi, il governo ha stabilito che per l'assegnazione a titolo oneroso di tali permessi in numero superiore alla vigente programmazione, le amministrazioni comunali possono bandire concorsi pubblici o anche concorsi riservati a quanti siano già in possesso di una licenza (in questo caso, però, almeno il 60% dei proventi derivanti dall'assegnazione a titolo oneroso dei nuovi permessi dovrà essere ripartito tra i titolari di licenza taxi del medesimo comune che mantengano una sola licenza).

Ai comuni è, altresì, riconosciuta la facoltà di assegnare - in casi del tutto eccezionali - licenze a tempo determinato che, però, non potranno essere cedute. In ogni caso, i titolari delle licenze devono esercitare il servizio personalmente o, eventualmente, avvalendosi - sulla base di un contratto di lavoro subordinato che deve essere comunicato all'amministrazione vigilante entro le ore ventiquattro del giorno precedente il servizio - di soggetti in possesso dei requisiti di legge, che siano iscritti nel ruolo di conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea (art. 6 L. 21/1992). Si è, altresì, previsto che i soggetti assegnatari di nuove licenze, che siano già titolari di altre, non potranno cedere i nuovi permessi separatamente dalla licenza originaria.

**Trasporto pubblico locale (art. 12):** al fine di favorire le esigenze di mobilità dei cittadini in conformità ai principi comunitari di libera circolazione delle persone e delle merci, si è previsto che per l'esercizio dei servizi pubblici di linea le amministrazioni comunali potranno avvalersi anche di soggetti privati purché in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali richiesti dalla legge e sempre che ciò non comporti oneri aggiuntivi per l'amministrazione. Limitazioni al traffico (art. 12): al fine di tutelare il diritto dei cittadini alla salute e alla salubrità ambientale nonché la sicurezza degli utenti della strada e, più in generale, l'interesse pubblico ad una mobilità sostenibile, il governo ha attribuito alle amministrazioni comunali ampi poteri anche nella regolamentazione del traffico nei centri urbani. Più in particolare, i comuni sono liberi di stabilire, nelle diverse aree dei centri abitati, una disciplina particolare per l'accesso, il transito e la fermata dei veicoli a seconda della categoria cui questi appartengono.

**Auto e fisco (art. 35, comma 11):** la norma dispone in materia di deducibilità dei costi relativi ai veicoli utilizzati nell'esercizio di imprese arti e professioni.

In particolare, si rivolge a quei veicoli che indipendentemente dalla categoria di omologazione presentano adattamenti tali da consentirne l'utilizzo anche per il trasporto privato di persone. L'attuale sistema, disciplinato dall'art. 164 del T.U. delle imposte sui redditi, stabilisce relativamente ad alcuni veicoli (comma 1 *lett a*) una deducibilità integrale dei costi e delle spese (ad esempio, i veicoli esclusivamente strumentali per l'esercizio dell'attività propria dell'impresa, quelli adibiti ad uso pubblico o quelli dati ai dipendenti in uso promiscuo ma per più della metà del periodo d'imposta).

Per tutti gli altri veicoli, che non rientrano nelle fattispecie di cui sopra, l'art. 164 del T.U.I.R. stabilisce una deducibilità solo parziale in quanto il bene viene utilizzato in parte anche per uso personale (comma 1 *lett.*). Allo scopo di contrastare gli abusi che avvengono in tale settore, l'art. 35, comma 11 del decreto

---

Bersani prevede che determinati veicoli - individuati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sentito il Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero dei trasporti - relativamente ai quali risulta possibile l'utilizzo a uso privato, siano comunque soggetti alla deducibilità limitata. Coerentemente è prevista, relativamente alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto di tali beni, l'assoggettamento di tali veicoli a quanto disposto dall'art. 9 *bis* 1, comma 1 *lett c)* del D.P.R. 633/1972 che prevede l'impossibilità di detrarre l'IVA nel caso di acquisto o importazione di alcune tipologie di veicoli che non sono oggetto dell'attività propria dell'impresa.

E' risolta definitivamente la questione relativa all'individuazione dell'organo competente a conoscere delle impugnazioni sul fermo amministrativo dei veicoli. Tale competenza è, infatti, demandata alle Commissioni tributarie di cui all'art. 19 del decreto legislativo 546 del 31 dicembre 1992.

